# Ricorso proposto il 9 luglio 2020 — Włodarczyk /EUIPO — Ave Investment (dziandruk) (Causa T-434/20)

(2020/C 287/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

#### **Parti**

Ricorrente: Piotr Włodarczyk (Pabianice, Polonia) (rappresentante: M. Bohaczewski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ave Investment sp. z o.o. (Pabianice, Polonia)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo rosso e grigio «dziandruk» / Marchio dell'Unione europea n. 15 742 091

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 08/05/2020 nel procedimento R 2192/2019-4

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, nonché dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell'EUIPO;
- in subordine, condannare la Ave Investment alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, nonché dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

## Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Facebook Ireland / Commissione (Causa T-451/20)

(2020/C 287/59)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors e T. Oeyen, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2020) 3011 final, del 4 marzo 2020, notificata alla ricorrente il 5 maggio 2019, adottata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio nel corso di un'indagine nel caso AT.40628 Pratiche di Facebook relative ai dati;
- in subordine: (i) annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione impugnata relativa ai dati (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui richiede illegittimamente documenti interni che non sono pertinenti ai fini dell'indagine; e/o (ii) annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione impugnata, di modo che avvocati indipendenti abilitati all'esercizio della professione nel SEE possano essere autorizzati ad esaminare manualmente i documenti contenuti nella decisione impugnata, così da escludere dalla produzione documenti manifestamente non pertinenti ai fini dell'indagine e/o documenti personali; e/o (iii) annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui richiede illegittimamente la produzione di documenti non pertinenti che hanno natura personale e/o privata;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non indica in termini sufficientemente chiari e coerenti l'oggetto dell'indagine della Commissione, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, dall'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal principio di certezza del diritto, in violazione sia dei diritti di difesa di Facebook che del diritto a una buona amministrazione.
- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, imponendo una produzione di documenti consistente, per la maggior parte, in documenti completamente non pertinenti e/o personali, viola il principio di necessità sotteso all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, e/o viola i diritti di difesa di Facebook e/o costituisce uno sviamento di potere.
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, imponendo la produzione di così tanti documenti completamente non pertinenti e personali (ad esempio: corrispondenza relativa a questioni mediche dei dipendenti e dei loro familiari; corrispondenza in periodi di lutto; documenti relativi a volontà personali, tutela, affidamento dei figli e investimenti finanziari personali; domande di impiego e referenze; valutazioni interne; documenti relativi alla valutazione dei rischi di sicurezza per il campus e il personale di Facebook), viola il diritto fondamentale alla vita privata, il principio di proporzionalità e il diritto fondamentale a una buona amministrazione. Pertanto, la decisione impugnata viola i diritti fondamentali alla vita privata come tutelati dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La decisione impugnata viola anche il principio di proporzionalità, in quanto ha un ambito di applicazione eccessivamente ampio e non è sufficientemente mirata rispetto all'oggetto dell'indagine della Commissione.
- 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non spiega perché i suoi termini di ricerca identificheranno unicamente i documenti necessari e pertinenti ai fini dell'indagine della Commissione, né spiega perché non sia permesso alcun controllo della pertinenza da parte di avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione nel SEE, né spiega o prevede, per i documenti personali e/o completamente non pertinenti, una sala dati virtuale («data room») legalmente vincolante, ed è pertanto basata su una motivazione insufficiente, in contrasto con l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e con l'articolo 296 TFUE.

Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Facebook Ireland / Commissione
(Causa T-452/20)

(2020/C 287/60)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors e T. Oeyen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea